

Articolo 2

Eccezioni circa le aziende

¹ La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:

- a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2;
- b. alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;
- c. alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
- d. alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, né ai centri locali di raccolta del latte né alle aziende connesse che lo lavorano;
- e. alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3;
- f. alle aziende di pesca;
- g. alle economie domestiche private.

² Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge è applicabile sono determinati per ordinanza.

³ Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.

⁴ Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.

Premessa

L'articolo 2 disciplina le deroghe al campo d'applicazione aziendale. La portata di queste esclusioni tuttavia è limitata come dimostrano la riserva formulata a favore dell'articolo 3a della LL e il capoverso 2.

Il capoverso 2 limita l'applicabilità della legge alle unità amministrative che in qualità di istituti di diritto pubblico sono stati distaccati e resi indipendenti dalle rispettive amministrazioni centrali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Esso precisa inoltre quali aziende pubbliche – rispettivamente quali attività – sono soggette alla legge.

I capoversi 3 e 4 apportano alcune restrizioni alle eccezioni relative alle aziende per quanto attiene all'occupazione di giovani lavoratori.

Va inoltre osservato che l'articolo 2 è completato dalla riserva di cui all'articolo 71 lettera a della leg-

ge. Esistono in effetti regolamentazioni speciali per i conducenti professionali di veicoli a motore secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1 RS 822.221 nonché OLR2 RS 822.222). Queste ordinanze non sono tuttavia applicabili a tutti i conducenti professionali di veicoli a motore cosicché tornano a fare stato le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo della legge sul lavoro.

La prevenzione degli infortuni e la profilassi contro le malattie professionali sono escluse dalla protezione della salute, in quanto sono disciplinate in dettaglio dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Proprio in materia di malattie professionali esistono, tuttavia, importanti sovrapposizioni fra le disposizioni della LAINF e quelle della legge

sul lavoro, rendendo quasi impossibile una chiara distinzione nella pratica.

Inoltre, la legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr RS 412.10) contiene alcune regolamentazioni che prevalgono sulla LL, come ad esempio in materia di computo dell'insegnamento obbligatorio sull'orario di lavoro dell'apprendista.

Diventa così quasi impossibile definire con precisione la composizione e la delimitazione del campo d'applicazione aziendale.

Il capoverso 2 si riferisce alle lettere a e b del capoverso 1 anche se il suo tenore sembra escludere la lettera b. Questa mancanza di trasparenza dipende, da un lato, dalla complessità del campo di applicazione della stessa legge sul lavoro e, dall'altro, dalla frammentazione giuridica, in varie leggi distinte, del diritto pubblico in materia di protezione del lavoratore. Proprio le aziende che sottostanno alla legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL RS 822.21) sembrano essere completamente escluse dalla legge sul lavoro, mentre le spiegazioni relative ai capoversi 1 lettera b e 2 dimostrano che in realtà l'esclusione è solo parziale.

La riserva concernente le disposizioni sulla protezione della salute contenuta nell'articolo 3a fa sì che alle categorie di lavoratori elencate nell'anzidetto articolo non si applicano le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo previste dalla legge, mentre valgono integralmente quelle riguardanti la protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL).

Capoverso 1

Le aziende di cui alle lettere a-g sono escluse dal campo d'applicazione della legge, nella misura in cui non sia applicabile la riserva a favore dell'articolo 3a della LL.

Lettera a:

Le amministrazioni federali, cantonali e comunali sono escluse dalla legge per quanto riguarda le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo (si veda l'art. 71 lett. b LL). Per amministrazione si intende, in primo luogo, l'amministrazione centrale con tutti i compiti pertinenti o meno alla sovranità dello Stato. La nozione di amministrazione si estende tuttavia anche alle unità amministrative distaccate (istituti pubblici quali ospedali o banche cantonali, ecc.) a condizione che siano organizzate secondo norme di diritto pubblico.

Lettera b:

Le eccezioni al campo d'applicazione della legge riguardano le aziende che sottostanno alla legge sulla durata del lavoro. Nell'articolo 1 LDL sono elencati uno ad uno tutti i tipi d'azienda che sottostanno alla legge (= aziende ai sensi della LL). Si tratta di imprese date in concessione dalla Confederazione: le Ferrovie federali svizzere (FFS), le altre imprese ferroviarie, le imprese filoviarie, le imprese d'autoservizi con corse regolari di linea, le imprese di navigazione e le imprese di funivie che per incarico di una delle imprese anzidette eseguono trasporti pubblici. Secondo il capoverso 4 dell'articolo 1, anche le cosiddette imprese accessorie possono essere assoggettate alla LDL, come è il caso per le imprese di carrozze letti, le imprese di carrozze ristorante, i servizi ambulanti di ristoro nei treni e le sciovie¹ (art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della LDL, OLDL RS 822.211).

Determinante per l'applicabilità della legge sulla durata del lavoro è la disposizione relativa alla destinazione contenuta nell'articolo 1 capoverso 2 della LDL: la legge è applicabile solo nella misura in cui l'impresa o parti dell'impresa eseguono trasporti pubblici, ossia rientrano nel campo d'applicazione aziendale. La LDL non è applicabile alle aziende le cui prestazioni non servono o servono solo in misura secondaria ai trasporti pubblici. Si è

¹ L'applicabilità della LDL alle sciovie non è generale: essa è data solo quando un'impresa oltre a gestire a titolo principale ad es. delle funivie o una ferrovia di montagna, gestisce anche, a titolo accessorio, una o più sciovie. Se ciò non avviene, alle sciovie si applica la legge sul lavoro.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

I. Campo d'applicazione
Art. 2 Eccezioni circa le aziende

LL

Art. 2

in presenza di una situazione di questo tipo quando, ad esempio, un'impresa ferroviaria gestisce in una carrozza un negozio di vendita. Simili parti d'impresa sottostanno alla legge sul lavoro secondo gli articoli 1, rispettivamente 2 capoverso 2.

Per quanto concerne il campo d'applicazione personale, la LDL distingue fra servizio dell'esercizio e servizio amministrativo (v. art. 2 OLDL). La LDL non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi (art. 2 cpv. 4 LDL). A questa categoria di lavoratori si applica la legge sul lavoro .

Lettera c:

L'eccezione si estende alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima (d'alto mare) sotto bandiera svizzera (Legge sulla navigazione marittima RS 747.30). Questa legge è applicabile agli equipaggi delle navi in mare, dunque al personale navigante, ma non al personale non navigante al quale, a condizione che lavori in Svizzera, si applica la legge sul lavoro.

Lettera d:

Sono escluse dal campo d'applicazione aziendale sono le aziende agricole nella misura in cui la loro attività può essere attribuita alla produzione naturale. L'articolo 5 OLL 1 dà un'esatta definizione di aziende agricole, servizi accessori e centri di raccolta del latte.

Lettera e:

In linea di principio sono escluse dal campo d'applicazione della legge le aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante. L'articolo 6 OLL 1 dà un'esatta definizione di questo genere d'aziende. Se però vengono impiegati degli apprendisti, l'azienda sottostà – almeno in parte – sia al campo d'applicazione aziendale che a quello personale, si veda in merito l'articolo 3 capoverso 1 OLL 5.

Lettera f:

Per aziende di pesca si intendono le aziende dedite all'attività della pesca. Le imprese che si occupano dell'allevamento e della trasformazione del pesce

vi rientrano solo se assumono il carattere di aziende accessorie. Se invece possono essere considerate unità autonome, in particolare nel caso in cui presentano carattere industriale, allora sottostanno alla legge. Anche le aziende di pesca devono rispettare le prescrizioni sull'età minima dei giovani lavoratori di cui al capoverso 4.

Lettera g:

Sono escluse dal campo d'applicazione della legge anche le economie domestiche private. Non sono pertanto soggette alla legge le persone impiegate nelle economie domestiche a titolo privato (collaboratrice domestica, autista, giardiniere, docente privato, ecc.). Se però vi sono impiegati giovani lavoratori, devono essere rispettate le disposizioni sull'età minima di cui al capoverso 4.

Se i locali nei quali il datore di lavoro esercita la sua attività professionale si trovano nello stesso edificio che ospita la sua economia privata (ad es. studio medico o dentistico, studio notarile, studio di architettura, ufficio fiduciario, ecc.), i lavoratori impiegati per l'attività professionale non sono considerati come facenti parte del personale domestico.

Non rientrano nella categoria delle economie domestiche private, così come sono intese ai sensi della presente legge, le residenze degli ambasciatori, i consolati ecc. che impiegano personale domestico (v. commento dell'art. 3 lett. b LL e dell'art. 8 OLL 1).

Capoverso 2

Le unità amministrative statali che pur essendo distaccate dall'amministrazione centrale devono sottostare alle stesse regole cui è sottoposta quest'ultima sono definite in dettaglio nell'ordinanza 1 (v. art. 7 OLL 1). Le aziende federali, cantonali e comunali che devono essere soggette integralmente o parzialmente al campo d'applicazione della legge vanno definite più precisamente. Il pluralismo giuridico in materia di diritto pubblico sulla protezione dei lavoratori comporta lacune nell'in-

tero sistema di protezione a causa della mancanza di trasparenza dei campi d'applicazione. Occorre dunque colmarle attraverso soluzioni chiare in seno alla legge sul lavoro.

L'articolo 1 della legge stabilisce chiaramente che essa deve applicarsi sempre salvo in presenza di eccezioni ai sensi degli articoli 2 e 4. Inoltre, dal tenore nonché dalla sistematica dell'articolo 2 si può concludere che il capoverso 2 può annullare totalmente o parzialmente le eccezioni menzionate alle lettere a e b del capoverso 1 o trasformarle in soluzioni sussidiarie. L'applicabilità della legge sul lavoro alle imprese e alle parti di imprese adibite ai trasporti pubblici che non rientrano nel campo d'applicazione della LDL è determinata dall'articolo 4 lettera b dell'OLL 1. Inoltre, l'applicabilità dell'anzidetta legge in materia di protezione della salute deriva – almeno per il personale vincolato da un rapporto di lavoro di diritto pubblico – dall'articolo 3a della LL.

Laddove lo Stato distacca delle unità amministrative e le lascia entrare in concorrenza, sul piano del diritto privato, con offerenti privati, esso deve applicare loro le stesse condizioni di protezione in materia di diritto del lavoro alle quali sottostà la concorrenza; infatti, il ruolo delle condizioni di lavoro non è trascurabile in materia di concorrenza. Questo principio riguarda gli istituti di diritto pubblico ma deve valere anche per le aziende federali, cantonali e comunali strutturate come o analogamente alle aziende private (il concetto di azienda è spiegato oltre). I dettagli riguardanti l'appartenenza all'amministrazione sono contenuti nelle leggi sia federali che cantonali sull'organizzazione dell'amministrazione². In esse si opera spesso la distinzione fra amministrazione centrale e amministrazione esterna, distinzione che si effettua sulla base della descrizione legale dei criteri di appartenenza e non in funzione del fatto che l'unità amministrativa sia menzionata in modo esplicito nella corrispondente appendice. Così, ad esempio, appartengono all'amministrazione federale gli istituti e le aziende autonome. Le aziende della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non inglobano unicamente le cosiddette «aziende in regia» (= aziende di ar-

mamento), bensì ogni tipo di organizzazione di lavoro indipendentemente dal fatto che sia integrata nell'amministrazione centrale o sia autonoma. Determinante per l'esistenza di un'azienda ai sensi della presente legge è il tipo di attività svolta. Dalle fonti legislative emerge che si intendono qui le aziende con un mandato di approvvigionamento o di produzione, come ad esempio le aziende addette alla manutenzione delle strade, al trattamento dei rifiuti, all'approvvigionamento di energia o anche gli ospedali, ecc.

Per le aziende che non compaiono esplicitamente in una legge sull'organizzazione dell'amministrazione, l'appartenenza alle aziende federali, cantonali o comunali è chiarita in molti casi da leggi speciali. A titolo di esempio, si possono menzionare le Ferrovie federali svizzere. A norma della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS RS 742.31), le FFS sono una società anonima di diritto speciale con sede a Berna (art. 2), in cui la Confederazione è azionista unico o di maggioranza (art. 7). Ai sensi della legge sul lavoro si è dunque in presenza di un'azienda della Confederazione anche se organizzata secondo il diritto privato. La legge sul lavoro è comunque applicabile solo nella misura in cui non fa stato la LDL.

Capoverso 3

Se aziende adibite prevalentemente alla produzione di piante formano apprendisti, l'eccezione relativa al campo d'applicazione aziendale, sancita al capoverso 1 lettera e, è limitata. In questo caso, restano infatti applicabili le disposizioni sulla protezione della salute (art. 6) e sull'approvazione dei piani (art. 7 oppure 8). Va osservato che gli apprendisti sono compresi anche nel campo d'applicazione riguardante il personale, si veda in merito l'articolo 3 capoverso 1 OLL 5.

² Ad es. l'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.1

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

I. Campo d'applicazione
Art. 2 Eccezioni circa le aziende

LL

Art. 2

Capoverso 4

Nell'agosto 1999, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'età minima per l'ammissione all'impiego (1973). La ratifica della Convenzione entrata in vigore il 17 agosto 2000 richiedeva un adattamento della legge che è stato realizzato con l'inserimento del capoverso 4 nell'articolo 2. L'adattamento del diritto svizzero si era reso necessario in quanto rispetto al campo d'applicazione della Convenzione, la legge sul lavoro prevedeva eccezioni per i settori dell'agricoltura, della produzione di piante (esclusi gli apprendisti), delle aziende di pesca e delle economie domestiche. Per l'ammissione dei giovani all'impiego (età minima) in questi settori doveva pertanto essere creata un'apposita base legale.